



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ORIGINALE

N°46 Reg. delib.	Ufficio competente ED.PRIVATA
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	DISCIPLINA PROVVISORIA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 4 LETTERA D-TER) DEL DPR 06/06/2001 N° 380 E SMI
---------	---

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:47**, presso il Centro Giovanni Paolo II, convocato in presenza, in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i Signori Consiglieri:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bottaro Cristian	Presente	Marin Martina	Presente
Ancilotto Filippo	Presente	Gelasio Tobia	Presente
Pagetta Elena	Presente	Marcato Chiara	Presente
Gaiani Sarah	Presente	Rover Fedora	Presente
Boschello Nicola	Presente	Bettini Denis	Presente
Bombo Angela	Presente	Furlan Agostino	Assente
Conte Michele	Assente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE CAVALLARI MARIA CRISTINA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bottaro Cristian nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

Bombo Angela
Marin Martina
Marcato Chiara

Att

*La trattazione del punto inizia con la presenza di 11 Consiglieri.
Assenti 2 Consiglieri: il Consigliere Conte Michele, la cui assenza viene giustificata verbalmente dal Sindaco, il Consigliere Furlan Agostino la cui assenza viene giustificata verbalmente dal Consigliere Bettini.*

Si sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

DISCIPLINA PROVVISORIA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 4 LETTERA D-TER) DEL DPR 06/06/2001 N° 380 E SMI

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale relaziona in merito all'argomento;

UDITO l'intervento di..... il quale illustra la proposta di delibera;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuto nel DPR n° 380/2001 (Testo unico per l'Edilizia) il decreto-legge 12/09/2014, n° 133, denominato "sblocca Italia", convertito con L 164/2014, ha introdotto una specifica disposizione, inserendo la lettera d-ter al comma 4 dell'art. 16, in cui si stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione, oltre alle fattispecie già in vigore, *"alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche."*;
- il successivo comma 4-bis dell'art. 16 del DPR n° 380/2001 stabilisce che *"Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali."*;
- il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che *"Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis"*;
- il DL 16/07/2020 n° 76, denominato "Decreto semplificazioni" convertito con L 11/09/2020 n° 120 ha modificato l'art. 16, comma 4 lett. d-ter) del DPR n° 380/2001 escludendo dal contributo straordinario di costruzione gli interventi *"con cambio di destinazione d'uso"*.

DATO ATTO CHE:

- la Regione Veneto ha impugnato avanti alla Corte Costituzionale l'art. 17, comma 1, lettera g), del decreto-legge 12/09/2014, n° 133 che ha introdotto il Contributo straordinario di costruzione. L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile con Sentenza della Corte Costituzionale n° 68 del 05/04/2016;
- con l'introduzione del suddetto contributo straordinario trovano copertura legislativa le pratiche di "perequazione urbanistica" affermatesi nel corso degli anni nei Comuni; istituto inteso nella prassi in termini economici con finalità di redistribuzione tra singoli privati e la collettività, dei benefici derivanti dall'attribuzione di maggiori capacità edificatorie per effetto della modifica di atti di pianificazione.

ATTESO CHE:

- la regione non ha provveduto alla definizione delle tabelle parametriche per il calcolo del contributo straordinario;
- il comma 5 dell'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;

RITENUTO pertanto di dare applicazione al dispositivo normativo di cui all'art. 16, comma 4 lett. d-ter) del DPR n° 380/2001 e smi, in considerazione della necessità di fornire un quadro contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore, in relazione alle manifestazioni di interesse per gli interventi in variante urbanistica o in deroga e per gli interventi diretti oggetto di variante urbanistica successiva all'entrata in vigore del decreto-legge 12/09/2014, n° 133.

DATO ATTO:

- che l'art. 16 del DPR 380/2001 al comma 4-bis, in tema di disciplina del contributo straordinario fa salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali;
 - che tale disposizione, per il Comune di Villanova di Camposampiero, debba intendersi riferita alle previsioni urbanistiche perequative presenti nel Piano Regolatore Generale vigente in data antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni sul contributo straordinario introdotto con il decreto-legge 12/09/2014, n° 133, per come confermate ed aggiornate con il nuovo Piano degli Interventi, in particolare con la variante n° 5 (variante generale), come indicato dall'art. 12 comma 5 delle NTO.
- che potranno essere ricondotti alla fattispecie in esame tutti i casi di variante urbanistica, o in deroga, previsti dalle normative vigenti, compresi quelli relativi alle procedure di sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 55/2012;

PRECISATO inoltre che il contributo straordinario non è applicabile alle seguenti fattispecie, considerate le finalità sottese alle disposizioni normative di seguito elencate:

- nei casi di esonero del versamento del contributo di costruzione previsto dall'art. 17 del DPR n° 380/2001;
- negli interventi di demolizione di opere incongrue con rinaturalizzazione del suolo e conseguente attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 4 "Crediti edilizi da rinaturalizzazione" della LR n° 14/2019 "Veneto 2050";
- negli interventi realizzati in deroga in applicazione degli artt. 6 e 7 della LR n° 14/2019 "Veneto 2050", per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati dall'istituto di deroga;

- negli interventi realizzati ai sensi dell'art. 2 della LR n° 55/2012 ("interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale" mediante procedura SUAP), per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati.

DATO ATTO CHE:

- il contributo straordinario, definito come maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, suddiviso tra il comune e la parte privata in misura non inferiore al 50%, è ottenuto dalla differenza tra il valore dell'immobile finale (V post) e il valore dell'immobile iniziale (V ante);
- il valore iniziale (V ante) e il valore finale (V post) saranno calcolati secondo i criteri, meglio esplicitati nell'allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO opportuno e funzionale ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che ai fini dell'applicazione del contributo straordinario si debba fare riferimento ad una metodologia sintetico-comparativa applicata alla differenza conseguita nel valore delle aree, costituendo una voce univoca sia per il soggetto attuatore che per il comune;

VALUTATO congruo, in questa prima fase dell'applicazione del contributo straordinario, in via provvisoria nelle more delle determinazioni regionali, che i valori (Valore post e Valore ante) delle aree sia pari al valore delle aree edificabili determinato ai fini IMU riferito alla scansione temporale dell'intervenuta approvazione della variante, fatti salvi eventuali conguagli a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, qualora dalle stesse previsti e in caso di aree già edificate da analisi di mercato inerenti a terreni ubicati nella stessa zona o, comunque, in zone limitrofe aventi le stesse caratteristiche e destinazioni d'uso previste;

PRECISATO che qualora, in sede negoziale, risulti necessario concordare con il Comune valori economici diversi desunti da una stima analitica dei valori di mercato e dei costi di trasformazione in presenza di specifiche situazioni non rientranti nella casistica generale (bonifica dei suoli, trasferimento di attività, particolari elementi di pregio e/o detrattori, opere di compensazione/mitigazione correlate, presenza di edifici...) e l'impiego dei valori IMU non risulti rispondente agli effettivi valori di mercato degli immobili nei diversi ambiti comunali e/o detti valori non siano aggiornati con una frequenza ravvicinata, consentendo in tal modo una effettiva comparazione dei valori stimati prima e dopo la trasformazione ed in tutti i casi in cui il comune ne ravvisi la necessità lo stesso potrà ricorrere a perizia estimativa dell'Agenzia delle entrate o di professionista all'uopo incaricato;

VISTO l'allegato A: "determinazione delle modalità di calcolo del contributo straordinario art. 16 comma 4, lett. D-ter del D.P.R. 380/2001, che rappresenta la disciplina provvisoria di cui al comma 5 dell'art.16 del medesimo DPR";

VISTO l'art. 16 del DPR 06/06/2001 n° 380 e smi;

VISTO il DLgs 18/08/2000 n° 267 e smi;

VISTI il Piano di assetto del territorio (PAT) e il Piano degli interventi (PI);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile del settore lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO del rispetto del disposto di cui all'art. 39 del DLgs n° 33/2013;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITA la discussione intervenuta sull'argomento, integralmente riportata a verbale;

DELIBERA

1. Di **considerare** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **approvare** l'allegato A: "determinazione delle modalità di calcolo del contributo straordinario art. 16 comma 4, lett. D-ter del D.P.R. 380/2001, che rappresenta la disciplina provvisoria di cui al comma 5 dell'art.16 del medesimo DPR" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di **precisare** che il contributo straordinario verrà applicato solo agli interventi che generano plusvalore su aree o immobili oggetto di variante urbanistica o deroga così come previsto dall'art. 16 del c.4 lett. D-ter del DPR 380/2001;
4. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere provvisorio nelle more delle determinazioni regionali, fatti salvi eventuali conguagli a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, qualora dalle stesse previsti;
5. Di **demandare** al Responsabile della Struttura Tecnica gli atti e gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
6. Di **dare atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
7. Di **assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico" e sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" - del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line;
8. Di **dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

DISCUSSIONE

Il Sindaco relaziona sul punto dando lettura della nota allegata sub B), nel corso della lettura svolge anche l'esempio di un terreno agricolo il cui valore iniziale è di € 50.000, successivamente attraverso variante tale valore aumenta di € 150.000, quindi arriva ad € 200.000 in quanto divenuto edificabile, il calcolo da effettuarsi come previsto dalla legge sarà: $200.000 - 50.000 = 150.000$; $150.000 / 2 = € 75.000$ che andranno corrisposti al Comune. per il contributo straordinario. Riprende quindi la lettura della nota sub B)

Successivamente, interrompe la lettura per svolgere un ulteriore esempio riguardante interventi urbanistici relativi ad esigenze abitative di natura familiare: valore iniziale dell'immobile €100.000, il calcolo previsto dalla legge sarà: € 100.000- € 50.000; con l'abbattimento del 50% di avrà un importo di € 25.000 che andranno corrisposti al Comune a titolo di contributo straordinario.

Il Sindaco terminata la lettura dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere Rover Fedora che dà lettura di un documento che viene allegato sub C).

Il Sindaco risponde che l'amministrazione vuole sostenere le famiglie con la misura correttiva in precedenza illustrata, prevista solo per pratiche edilizie di natura familiare atte a soddisfare esigenze abitative. Tant'è che solo per queste tipologie di pratiche è previsto l'atto unilaterale d'obbligo.

Il Sindaco poi precisa come sia sempre stata intenzione dell'amministrazione sostenere le aziende del territorio, come peraltro previsto nel programma elettorale. E' soprattutto nei tempi attuali che le aziende hanno bisogno di sostegno e non di vessazioni, tuttavia precisa che le stesse non hanno nessun abbattimento, come invece avviene per gli interventi riguardanti le esigenze abitative di natura familiare, e saranno tenute a versare il contributo nella misura minima del 50% prevista per legge. Infine, ricorda la volontà dell'Amministrazione di rafforzare il decoro pubblico, considerando che sul territorio insistono fabbricati che da diversi anni versano in pessime condizioni, costituendo peraltro anche fonti di pericolo, da qui la volontà di non applicare il contributo a coloro che effettueranno interventi di riqualificazione. Prende atto che il Consigliere Rover vorrebbe invece applicare un'aliquota superiore al 50%; prende atto altresì della sua volontà di non sostenere famiglie e aziende, nonché di non voler procedere al recupero dei fabbricati fatiscenti che richiederebbero invece interventi di recupero.

Il Consigliere Rover prende la parola per sottolineare che il suo intervento non è stato compreso, sottolinea infatti di aver citato le famiglie, di aver menzionato la questione del decoro pubblico, perchè lo ritiene positivo, ma di aver puntualizzato dei punti critici nella delibera. In merito alle varianti non per uso privato, ricorda che ci sono state esperienze drammatiche, con situazioni indelebili sul territorio. Pertanto, richiede che non si operino ulteriori trasformazioni di aree agricole. Aggiunge di non comprendere i favoritismi ad aziende che dispongono di denaro per investimenti e per pagare le varianti. Ribadisce che le varianti sono uno strumento straordinario che da diverso tempo il Comune usa con estrema facilità. Conclude puntualizzando che non c'è stata risposta alle sue domande.

Il Sindaco specifica che la delibera entrerà in vigore per le prossime varianti, precisando che non ci sono incentivi per le aziende.

Il Consigliere Rover ritiene che il contributo del 50% sia una facilitazione per le aziende che, nonostante abbiano terreni liberi in zona artigianale, vogliono continuare a sfruttare terreni in zona agricola; chiede quindi l'inserimento di una clausola specifica.

Il Consigliere Marcato chiede in quale punto del documento è previsto quanto detto dal Consigliere Rover.

Il Consigliere Rover riferisce che non è scritto ma, poichè la normativa nulla dispone in tale senso, ciò si potrebbe verificare.

Il Sindaco chiede chiarimenti sull'affermazione fatta dal Consigliere Rover sulle esperienze drammatiche del passato e se fosse riferito alla variante del 2018.

Il Consigliere Rover risponde che si trattava della variante del 2015, ma la domanda è legata al fatto che la variante del 2018 è stata richiamata in successive varianti.

Il Sindaco risponde che la variante del 2018 era quella generale al Piano degli interventi, con quella il Piano Regolatore è divenuto Piano degli Interventi e poi operativo. Con quella variante sono stati trasformati annessi rustici, ma solo per esigenze abitative di natura familiare, con apposizione del vincolo non vendere per i successivi 10 anni; è stata quindi un'operazione non speculativa, come dimostrato dai rendiconti di gestione. Infatti la cifra incassata dal Comune per gli oneri di urbanizzazione è stata piuttosto modesta.

Il Consigliere Rover chiede se tutte le varianti approvate nel 2022 siano fuori dall'applicazione della delibera in discussione.

Il Sindaco risponde positivamente, precisando comunque che il contributo straordinario è stato sempre regolarmente applicato anche nel passato.

Il Consigliere Rover chiede se la modifica apportata con la presente proposta potrà essere applicata a varianti future, ma collegate a pregresse pratiche.

Il Sindaco evidenzia che allorquando verrà effettuato il calcolo per l'applicazione del contributo straordinario, sarà attuata la delibera oggetto del punto in discussione. In proposito svolge l'esempio di una variante approvata nel 2018, ma per cui poi non sia stata fatta la successiva richiesta edilizia, se ciò dovesse accadere dopo l'entrata in vigore della presente delibera, il contributo straordinario dovuto sarebbe calcolato secondo i parametri previsti da quest'ultima, precisando tuttavia che gli stessi criteri venivano utilizzati anche in precedenza.

Il Consigliere Rover interviene precisando che oggetto di discussione non è solo il contributo del 50%, ma anche le possibili applicazioni diverse a cui potrebbe portare la delibera in discussione, quindi chiede l'inserimento di clausola specifica che non consenta l'edificabilità su terreno agricolo per edifici produttivi.

Il Sindaco rimarca che quanto richiesto dal Consigliere Rover riguarda una materia di competenza della normativa edilizia e quindi da inserire nel Piano degli Interventi e non è oggetto della presente delibera. Infatti, ricorda che se un'azienda volesse ampliarsi in zona artigianale non sarebbe dovuto il contributo straordinario, bensì il contributo di costruzione, che è onere assolutamente diverso e distinto dal primo.

Il Consigliere Rover replica che il Sindaco si limita a parlare solo del contributo straordinario, mentre lei chiede anche come verrà applicato, visto che ci sono varianti in via di sviluppo. Domanda come si sia scelto di proporre l'applicazione del contributo solo con l'aliquota minima.

Il Sindaco riferisce di avere risposto in precedenza; dal suo punto di vista un'aliquota superiore al 50% sarebbe comunismo, mentre il divieto che il Consigliere vorrebbe introdurre, corrisponde ad un argomento di normativa urbanistica e non afferente la delibera relativa ai criteri per la determinazione del calcolo del contributo straordinario.

Il Consigliere Rover puntualizza che dire che c'è la previsione della legge è relativo, in quanto se ci sono zone in area artigianale libere non possono essere fatte varianti, ma ciò è discrezione del Consiglio comunale.

Il Sindaco ribatte che infatti su tali aspetti il Consiglio comunale si è sempre espresso.

Il Consigliere Rover a proposito della variante del 2015 afferma che gli oneri non sono stati riscossi.

Il Sindaco replica che, contrariamente a quanto affermato dal Consigliere, gli oneri sono stati regolarmente riscossi.

Il Consigliere Rover ribatte che il calcolo di tali oneri non è stato correttamente effettuato, peraltro su di una variante che non poteva essere approvata dal Consiglio comunale.

Il Sindaco invita il Consigliere Rover ad essere più attenta e precisa, perchè in primo luogo il tema in trattazione è quello del contributo straordinario, inoltre ribadisce che gli oneri sono stati pagati.

Rover ribadisce che il calcolo non era corretto.

Il Sindaco invita nuovamente il Consigliere a parlare con prudenza e precisione in quanto o si citano delle sentenze, ovvero si rischia la diffamazione, poichè detti oneri sono stati pagati.

Il Consigliere Rover puntualizza che di tale argomento ne hanno parlato anche i giornali, facendo riferimento ad un atto della Corte dei Conti.

Il Sindaco replica che non ha notizie di atti della Corte dei Conti che abbiano disposto diversamente da quanto fatto dal Comune.

Interviene il Consigliere Marcato, la quale cercando di tradurre il pensiero del Consigliere Rover, chiede se con l'approvazione della delibera oggetto di discussione possa essere avvantaggiata la ditta Kioene.

Il Sindaco dice di no visto che, tale fattispecie costituirebbe un reato penale ed un danno erariale.

Aggiunge inoltre, come l'amministrazione comunale non abbia mai avvantaggiato nessuno, infatti anche a fronte di denunce ricevute, non c'è mai stato alcun provvedimento di condanna nei confronti degli amministratori, ovvero dell'ufficio tecnico.

Il Consigliere Rover sottolinea che in realtà intende non solo la Kioene perchè ci sono tante realtà aziendali nel territorio e molte possibilità di elusione dei regolamenti.

Il Consigliere Marcato dice che però il riferimento era a quella variante specifica.

Il Consigliere Rover rimarca che se la documentazione non viene redatta in modo preciso possono esservi degli sforamenti con conseguenti danni alla comunità.

Il Sindaco ancora una volta spiega che non sono in discussione gli strumenti urbanistici, ma una delibera disciplinante il calcolo del contributo straordinario.

Il Consigliere Marcato ritiene che sarebbe stato auspicabile fare una proposta di delibera rivolta a tutte le aziende con un certo tipo di reddito e prevedere un'aliquota progressiva.

Il Consigliere Rover interviene per ricordare che ha chiesto delle modifiche alla Delibera e che ha chiesto un rinvio del punto per valutare un diverso approccio alla questione.

Il Sindaco ribadisce di ritenere inaccettabile un'aliquota superiore al 50%.

Il Consigliere Bettini chiede se con l'approvazione della delibera oggetto di discussione ci saranno dei cambiamenti rispetto al passato.

Il Sindaco risponde negativamente, confermando che il Comune ha sempre applicato l'aliquota del 50%.

Il Consigliere Marcato chiede perchè si è ritenuto necessario mettere la questione nero su bianco se già la legge lo specificava?

Interviene il Geom. Elisa Sato, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata, la quale riferisce che mancando gli orientamenti e le delibere a livello regionale, il Comune era tenuto a mettere per iscritto la disciplina, in modo da dare univocità di comportamento per tutte le richieste di variante in deroga. Inoltre, spiega al Consigliere Rover che per l'applicazione di tale tipo di delibera, la normativa Veneto 2050 non costituisce nè deroga, ne variante al Piano degli Interventi, per questo motivo non è applicabile al caso specifico in precedenza citato. In merito poi all'art. 2 della L. n. 160 precisa come anch'esso non costituisca nè deroga nè variante, quindi può esserci un bonus, ma non è soggetto alla disciplina del contributo straordinario, come da lettura del D.P.R. 380.

Il Consigliere Rover riferisce che tale ultimo aspetto normativo lo aveva compreso.

Il Sindaco, preso atto che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola per intervenire, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti il punto in esame

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi sopra verbalizzati;

VISTO l'esito della votazione in forma palese per alzata di mano dei componenti il Consiglio Comunale, presenti, il cui esito accertato dagli Scrutatori viene proclamato dal Presidente, qui di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 9
Astenuti n.1 (Marcato)
Contrari n. 1 (Rover)

DELIBERA

1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come formulata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di rinvio della delibera in discussione avanzata dal Consigliere Rover di cui sopra;

CON voti resi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti, il cui esito viene accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente:
contrari n. 9 (Bottaro, Ancilotto, Pagetta, Gaiani, Boschello, Bombo, Marin, Gelasio, Bettini); favorevoli n. 1 (Rover);
astenuiti n. (Marcato).

La proposta di rinvio viene respinta.

Si dà atto che la seduta termina alle 21:45.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DISCIPLINA PROVVISORIA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 4 LETTERA D-TER) DEL DPR 06/06/2001 N° 380 E SMI
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Bottaro Cristian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI MARIA CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.